

**Alla Cortese Attenzione delle Spettabili
Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
c/o
Segreteria IX Commissione
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati**

Roma, 30 settembre 2021

Prot.n.1880/2021/P

OGGETTO: PROPOSTE DI MODIFICHE DA APPORTARE AL DL 121/21

Le Scriventi Associazioni di categoria, **Unasca e Confarca**, con riguardo all'esame del DL n. 121/2021, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture (C. 3278 Governo), a seguito della richiesta di inviare un contributo da parte delle Presidenti di Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), sottopongono a queste Spettabili Commissioni le seguenti proposte di modifica da apportare al Decreto legge in oggetto.

PROPOSTE DI MODIFICHE DA APPORTARE

Art.121

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

RELAZIONE: Come ben noto a queste Spettabili Commissioni, la carenza di personale esaminatore, la concomitanza con l'emergenza sanitaria ed anche gli effetti derivanti dall'applicazione di altre normative sociali, quali ad esempio Quota 100, sta progressivamente impoverendo gli Uffici Provinciali dal personale esaminatore che è entrato o sta per entrare in quiescenza.

PROPOSTA: Al fine di garantire l'espletamento delle prove pratiche di guida in tempi adeguati all'utenza, si chiederebbe di valutare la modifica dell'attuale comma 3, dando la possibilità anche a soggetti esterni riconosciuti idonei dalla Direzione Generale della Motorizzazione di poter svolgere le prove pratiche di guida.

Per completezza d'intenti e di logica applicabilità della variazione normativa proposta, si richiederebbe anche di valutare il coordinamento della norma vigente Artt. 18 e 19 L. 870/86, riguardante la corresponsione degli importi relativi alla prestazione d'opera del personale esaminatore, anche al personale esterno oltre che interno all'amministrazione del Dipartimento dei Trasporti.

Art.122

*1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro **sei** mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.*

RELAZIONE: Sempre in riferimento all'organico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici abilitato alle funzioni di esaminatore, e ai ritardi con cui viene erogato il pubblico servizio in determinate aree del territorio, riterremmo opportuno che fosse valutato se estendere la validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida a 12 mesi per un totale di tre esami pratici possibili, come già approvato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Art.122

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

RELAZIONE: Chiederemmo in questa sede la totale abrogazione dell'intero comma 5, a causa della problematica legata alle diverse e più disparate interpretazioni più disparate da parte degli organi riguardo la locuzione "sono consentite in luoghi poco frequentati".

ALTRE INTEGRAZIONI CHE RITERREMMO OPPORTUNE APPORTARE AL DL 121/21

Art.1 comma 1 lett.D

Formazione di primo soccorso prevista per i candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale quali KA e KB.

RELAZIONE: Nel corrente dettato del DL 121 art. c.1 lettera D, sarebbe opportuno inserire nella norma specificatamente che saranno anche le autoscuole ad erogare tali corsi, dato che quest'ultime si occupano già di *primo soccorso* nel conseguimento per le patenti delle categorie che vanno dalla A alla E.

Certi che quanto inviato alla Vostra attenzione, possa oggetto di spunti di riflessione ed e fornire importanti spunti di riflessione per la presentazione degli emendamenti al DL.121/21,

Rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, autorizzando fin d'ora la pubblicazione sul sito internet della Camera della documentazione prodotta.

Il Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA Emilio Patella	Il Presidente CONFARCA Paolo Colangelo
	